



Contrassegno di parcheggio per persone disabili Informazioni

Persone disabili con **gravi** difficoltà di locomozione come pure organizzazioni che si occupano del trasporto di tali persone possono godere di facilitazioni di parcheggio. Mediante questo foglio di informazioni desideriamo illustrare i diritti e i doveri in questo contesto.

1. Definizione di difficoltà grave di mobilità

Una netta riduzione della capacità di mobilità si manifesta qualora il disabile non possa, durvolmente o per un periodo transitorio di **almeno 6 mesi**, spostarsi a piedi su una distanza superiore ai **200 metri circa** oppure debba ricorrere a mezzi ausiliari speciali o all'aiuto di una persona accompagnatrice. La compromissione della capacità di mobilità può essere originata dall'apparato di locomozione (impedimento diretto) o dal sistema cardiocircolatorio (impedimento indiretto). L'identità della difficoltà di mobilità deve essere comprovata da un medico direttamente sul formulario "Richiesta contrassegno di parcheggio per persone disabili". L'autorità è autorizzata a richiedere un certificato supplementare rilasciato da un medico di fiducia designato.

2. Rilascio del contrassegno di parcheggio

Il contrassegno di parcheggio per persone disabili viene rilasciato dall'ufficio della circolazione del cantone di domicilio. L'apposito formulario può essere richiesto presso l'ufficio della circolazione oppure scaricato direttamente dal sito internet (www.stva.gr.ch).

3. Utilizzo del contrassegno di parcheggio

Il contrassegno di parcheggio viene rilasciato a nome della persona disabile o a nome dell'organizzazione che si occupa dei trasporti di tali persone e non è trasferibile. Il contrassegno può essere impiegato solamente nella misura in cui ne usufruisce il disabile medesimo o nel periodo durante il quale egli è trasportato o accompagnato.

Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo, anche se si tratta di posteggi a pagamento. Nel caso di utilizzo del contrassegno di parcheggio occorre rispettare le necessità di carico e scarico delle merci da parte di terzi.

4. Applicazione del contrassegno

Al momento dell'utilizzo il contrassegno di parcheggio per disabili deve essere apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo,

5. Durata e validità territoriale

La validità del contrassegno di parcheggio è limitata e viene fissata esaminando singolarmente ogni caso. La sua durata massima è comunque fissata a 5 anni, nel caso di persone che presentano difficoltà di locomozione estremamente gravi e durature. Il contrassegno è rinnovabile su richiesta. Per ogni rinnovo è necessario riempire un nuovo formulario.

Il contrassegno è valido su tutto il territorio svizzero. L'impiego e il riconoscimento del contrassegno all'estero è subordinato alle norme nazionali dello Stato in questione. Prima di utilizzare il contrassegno all'estero è quindi consigliabile informarsi presso le autorità competenti all'estero.

6. Istruzioni della polizia

Le istruzioni speciali della polizia devono essere osservate.

7. Limitazioni di tempo di parcheggio

Il contrassegno di parcheggio per persone disabili consente al titolare di parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi. L'obbligo al pagamento di tasse di parcheggio dipende dalla regolamentazione delle autorità locali.

8. Divieti di parcheggio

Il contrassegno permette di parcheggiare, se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato:

- per 3 ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio;
- per 2 ore al massimo nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni. Nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto di accesso alla zona.

I divieti di parcheggio sanciti nell'art. 19 cpv. 2 - 4 ONC devono essere in ogni caso osservati. In base a queste disposizioni il parcheggio è sempre **vietato**:

- a. dove la fermata non è permessa:
 1. in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e dossi;
 2. nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
 3. nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 metri;
 4. alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
 5. sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 m prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;

6. sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;

7. davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nascondere;

8. alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo;

- b. sulle strade principali fuori dalle località;
- c. sulle strade principali all'interno delle località se non resta più lo spazio per l'incrocio di due autoveicoli;
- d. sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- e. a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori dalle località e a meno di 20 m all'interno delle stesse;
- f. sui ponti;
- g. davanti agli accessi di edifici e terreni altrui.

Sulle strade strette il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione di altri veicoli non ne è intralciata. Per il parcheggio del veicolo in altri luoghi sono determinanti le regole generali.

9. Zone di parcheggio gestite da privati

Le facilitazioni di parcheggio **non** valgono nelle zone di parcheggio gestite da privati (per esempio i divieti pronunciati da un giudice, parcheggi sotterranei, aree di parcheggio ecc.).

10. Sanzioni

L'impiego abusivo del contrassegno di parcheggio per persone disabili e le infrazioni alle regole sopra elencate possono, a dipendenza della gravità del caso, comportare l'adozione di una multa, di un ammonimento o la revoca del contrassegno. L'autorità di rilascio pronuncia l'ammonimento o la revoca sulla base delle proprie constatazioni o di un rapporto degli organi di controllo. Un nuovo contrassegno non può di regola essere rilasciato allo stesso titolare prima del termine di un anno.

(Stato: aprile 2013)